

D.M. 23-3-2000
Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla
costruzione ed all'impiego di scale portatili.

Publicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2000, n. 101.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

e

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28, lettera a), del [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), come modificato dall'art. 14 del [decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242](#), concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visti gli articoli 18, 20 e 21, del [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547](#), che fissano i requisiti cui devono soddisfare le scale portatili;

Visto l'art. 8 del [decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164](#), che fissa ulteriori requisiti delle scale portatili;

Vista la norma tecnica UNI EN 131 parte 1^a e parte 2^a che specifica le dimensioni funzionali, i requisiti tecnici di sicurezza relativi ai materiali utilizzati, le caratteristiche generali di progettazione e requisiti ed i metodi di prova per le scale portatili, con l'esclusione di quelle ad uso professionale specifiche;

Constatato che attualmente in alternativa ai requisiti costruttivi prescritti dagli articoli sopracitati esiste una norma tecnica specifica che garantisce una analoga sicurezza nella costruzione e nell'impiego di scale portatili;

Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di scale portatili;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Vista la [legge 21 giugno 1986, n. 317](#), di attuazione della [direttiva 83/189/CEE](#) relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni;

Attuata la procedura di consultazione della commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della [direttiva 83/189/CEE](#) modificata dalla [direttiva 94/10/CE](#);

Decreta:

1. 1. È riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, lettera *a*), del [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), come modificato dall'art. 14, del [decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242](#), delle scale portatili, alle seguenti condizioni:

a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1^a e parte 2^a;

b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto *a*), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:

laboratorio dell'ISPESL;

laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;

laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della [legge 5 novembre 1971, n. 1086](#);

laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;

c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;

le indicazioni utili per un corretto impiego;

le istruzioni per la manutenzione e conservazione;

gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1^a e parte 2^a;

una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1^a e parte 2^a.

2. 1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 legalmente fabbricata o commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.